

INFORMATIVA N. 17/ 2014

Ai gentili Clienti dello Studio

Oggetto: OBBLIGO ANNOTAZIONE IN CARTA CIRCOLAZIONE PER UTILIZZATORI ABITUALI_APLICAZIONE LIMITATA

Riferimenti: Circolari Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti circolare n. 23743/2014 e n. 15513/2014, art. 94 comma 4 – bis del D.lgs. n. 285/92.

PREMESSA

Diventa obbligatorio per le aziende, **dal 3 novembre 2014**, registrare alla Motorizzazione civile e annotare sulla carta circolazione **il nome del soggetto, diverso dall'intestatario**, che dispone del veicolo per più di 30 giorni.

Per tale obbligo:

- **rilevano solo gli ATTI POSTI IN ESSERE a decorrere dal 3 novembre 2014;**
- **deve trattarsi di un contratto di comodato ad uso "esclusivo e personale";**
- **i 30 giorni sono da conteggiarsi CONSECUTIVI.**

SONO ESCLUSI I VEICOLI AZIENDALI CONCESSI IN FRINGE BENEFIT NONCHE' QUELLI A USO PROMISCOU.

OBBLIGO ANNOTAZIONE

Il Ministero Infrastrutture e Trasporti, con circolare n. 23743/2014 del 27 ottobre 2014, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito all'obbligo di annotazione nella carta di circolazione dell'utilizzatore di un veicolo diverso dall'intestatario, andando a limitare significativamente l'ambito applicativo.

E' stato precisato che tale obbligo sussiste solo in presenza di:

- un contratto di **comodato** (quindi un utilizzo **a titolo gratuito**) ad **"uso esclusivo e personale"** in capo all'utilizzatore dell'auto aziendale;
- **posto in essere a decorrere dal 3 novembre 2014;**
- **i 30 giorni** devono intendersi **consecutivi**.

La disciplina interessa ogni soggetto utilizzatore diverso dall'intestatario quindi:

- dipendenti;
- soci;

- amministratori;
 - collaboratori
- dell'azienda.

CASI DI ESCLUSIONE

La circolare n. 23743/2014 ha precisato che sono esclusi dall'obbligo di annotazione:

- 1) gli utilizzi di **veicoli aziendali in disponibilità a titolo di fringe benefit**, non configurandosi l'ipotesi di comodato (manca infatti il requisito della gratuità);
- 2) gli utilizzi di **veicoli aziendali ad uso promiscuo**, come nel caso di veicoli impiegati per l'esercizio dell'attività lavorativa e utilizzati dal lavoratore dipendente per spostamenti personali. L'unico caso di annotazione del nome del dipendente si ha nella rara ipotesi in cui egli riceva un veicolo esclusivamente per usarlo nel tempo libero;
- 3) gli utilizzi in modo alternato da parte di più dipendenti dello stesso veicolo aziendale.

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER EVENTUALI CHIARIMENTI.

Distinti saluti.

Verona, 31/10/2014

avv. Luigi Borsaro